

OSSERVAZIONI TECNICHE CONSIGLIERE TIZIANO ESPOSITO PERVENUTE AL PRORICOLLO DELL'ENTE AL N. 34208 DEL 14.12.2022. – CONTRODEDUZIONI.

OSSERVAZIONI	CONTRODEDUZIONI
<p>1. Il quadro economico di progetto allegato alla relazione tecnica risulta differente da quello denominato “quadro economico Lido Marini – Ugento con esproprio”, inoltre, quest’ultimo contiene un importo economico destinato alle spese di esproprio, ossia senza la quota di cofinanziamento comunale pari ad € 6.494,00. Pertanto lo stesso quadro economico risulta afflitto da errore.</p>	<p>Si propone il non accoglimento dell’osservazione.</p> <p>MOTIVAZIONE:</p> <p>I due quadri economici risultano essere differenti in quanto ricalcano due differenti scenari, uno che tiene conto dell’esproprio, l’altro della cessione delle aree standards rinvenienti dal piano di lottizzazione.</p>
<p>2. Nella relazione tecnica a pag. 7 si riporta che l’opera sorgerà su un’area di proprietà pubblica già nella disponibilità dell’Ente, mentre il Comune sta procedendo all’esproprio del sito di proprietà privata.</p>	<p>Si propone il non accoglimento dell’osservazione.</p> <p>MOTIVAZIONE:</p> <p>Nel richiamare il contenuto della Delibera di Giunta n. 54 del 25.02.2020, con la quale si approvava lo studio di fattibilità tecnica ed economica, veniva precisato come: <i>“a tal fine gli uffici tecnici comunali competenti hanno individuato, presso la marina di Lido Marini un’area rinveniente da cessione di lottizzazione all’interno Comparto 78 del PRG in corso di istruttoria ed identificata catastalmente al Foglio 106, Particelle 251, 933, 2463, utile a tale scopo”</i>.</p>
<p>3. La relazione paesaggistica non è presente tra gli elaborati allegati. E’ presente solo la copertina dell’elaborato. Inoltre non è presente l’autorizzazione Paesaggistica, pertanto non si può asserirsi che sia stato acquisito il parere di competenza (ne è possibile, per i motivi sopracitati, verificare se è stato o meno rilasciato né tantomeno prendere atto dell’eventuale contenuto dello stesso).</p>	<p>Si propone il non accoglimento dell’osservazione.</p> <p>MOTIVAZIONE:</p> <p>La relazione paesaggistica risulta essere presente agli atti.</p> <p>Non è presente l’Autorizzazione Paesaggistica, come non è presente alcun altro parere, in quanto la presente proposta di delibera di Consiglio è funzionale a:</p> <p>Approvare ai fini urbanistici la variante al P.R.G. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 della legge regionale n°13/2001 e s.m.i.;</p> <p>approvare la dichiarazione di pubblica utilità con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree funzionali alla realizzazione dell’opera pubblica in questione così come riportate nel piano particellare di esproprio, ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. n°327/01 e s.m.i.</p> <p>L’iter amministrativo atto all’approvazione del progetto definitivo in argomento, infatti, non terminerà con il presente atto deliberativo, ma sconterà l’acquisizione di tutti i pareri degli Enti e/o Amministrazioni competenti in materia, con approvazione finale della Giunta Comunale.</p>
<p>4. Non è presente una relazione geologica ai fini</p>	

<p>della determinazione delle capacità portanti del suolo per la redazione della relazione di calcolo strutturale. Detta relazione è necessaria in zona a vincolo idrogeologico, quindi necessaria per il parere della Regione Puglia – Sezione Foreste, in quanto il Regolamento detta norme sui terreni vincolati e perimetrati per scopi idrogeologici di qualsiasi natura individuati a norma del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3276 “Legge Forestale” e del suo regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926 “Regolamento Forestale” e s.m.i. (<i>cf. art. ai fini del Nulla Osta all’esecuzione degli interventi e del rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1. e 2. Devono essere preliminarmente effettuati indagini e verifiche idonee alla valutazione della compatibilità idrogeologica degli interventi stessi, il cui esito deve essere riportato in apposita relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere secondo quando disciplinato in allegato 2).</i></p>	<p>Si propone il non accoglimento dell’osservazione.</p> <p>MOTIVAZIONE:</p> <p>Si richiama il contenuto di cui al punto precedente, precisando come il parere sul vincolo idrogeologico a norma del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3276 “Legge Forestale” e del suo regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926 “Regolamento Forestale” e s.m.i., sarà richiesto in sede di acquisizione degli altri pareri. Inoltre si precisa come esista agli atti d’ufficio lo studio geologico sull’intera area oggetto di lottizzazione allegata alla stessa proposta di piano. Qualora dovessero servire ulteriori approfondimenti, gli stessi saranno forniti direttamente alla Sezione Regionale competente al rilascio del parere.</p>
<p>5. Non è presente una relazione idrologica e idraulica anche ai fini della gestione delle acque idrologiche di piazzale ai sensi del Regolamento Regionale n. 26/2013. Pertanto non si comprende come sia stata valutata. Non risulta, altresì, presente il parere della competente Provincia di Lecce.</p>	<p>Si propone il non accoglimento dell’osservazione.</p> <p>MOTIVAZIONE:</p> <p>Si richiama il contenuto di cui ai punti precedenti, precisando come il parere di competenza della Provincia, sarà richiesto in sede di acquisizione degli altri pareri. Inoltre si precisa come esista agli atti d’ufficio lo studio idraulico sull’intera area oggetto di lottizzazione allegata alla stessa proposta di piano. Qualora dovessero servire ulteriori approfondimenti, gli stessi saranno forniti direttamente all’Ufficio provinciale competente al rilascio del parere.</p>
<p>6. Non è presente uno studio di fattibilità ambientale così come previsto, dall’art. 24 comma 2 lett. E del D.P.R. n. 170/2010. Pertanto, il progetto non può qualificarsi come definitivo ai sensi di quanto prescritto ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto carente degli elaborati carenti per legge.</p>	<p>Si propone il non accoglimento dell’osservazione.</p> <p>MOTIVAZIONE:</p> <p>L’art. 24 comma 2 lett. E recita testualmente: “e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale. Fermo restando come eventuali ed ulteriori richieste di pareri faranno parte del proseguo istruttorio.</p>
<p>7. Non è presente un piano della viabilità per i fruitori sia per i mezzi di carico e scarico. Non è, infatti, presente un piano di esproprio della viabilità per l’accesso al CCR. Ne deriva che, sia per effettuare i lavori, sia per poter successivamente utilizzare l’ecocentro, dovranno essere attraversate aree private in quanto non oggetto di esproprio.</p>	<p>Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione.</p> <p>MOTIVAZIONE:</p> <p>1.La viabilità di progetto prevede, in conformità anche alla proposta di piano di lottizzazione presentato, il prolungamento di Via Vivaldi, anche funzionale per l’accesso al CCR. 2.In questo caso prudentemente per le stesse motivazioni riportate nella parte narrativa, l’importo servente l’esproprio, contemplerà anche</p>

	l'acquisizione del tratto di strada interessato.
8. Non è presente un piano che individui attraverso quali strade esistenti potranno accedere i mezzi pesanti, anche in considerazione, del fatto che, trattandosi di località turistica, lo svuotamento dei contenitori non potrà essere effettuato al mattino presto, bensì durante la mattinata interessata da un forte flusso di turisti.	Si propone il non accoglimento dell'osservazione. MOTIVAZIONE: Il piano di accesso dei mezzi pesanti, così come lo svuotamento dei cassoni, fa parte di un pianto di gestione post realizzazione dell'opera e comunque il progetto ha già scontato l'istruttoria regionale in sede di candidatura dello studio di fattibilità.
9. Per metà del lotto il progetto ricade nell'area di rispetto del "Parco Naturale Litorale di Ugento". Non è presente alcun riferimento nel progetto alla compatibilità dell'opera ed alle prescrizioni e mitigazioni adottate. Difatti: non è presente il parere del "Parere del Parco Naturale Litorale di Ugento", in quanto ricade nelle aree di rispetto dei parchi e riserve 100 m.	Si propone il non accoglimento dell'osservazione. MOTIVAZIONE: Si fa presente con nelle aree di rispetto dei parchi naturali, non è previsto il rilascio del parere dell'Ufficio Parco, ma essendo un contesto del vigente PPTR, nello specifico, 6.2.2 " <i>componenti delle aree protette – ulteriori contesti paesaggistici – aree di rispetto dai parchi e dalle riserve</i> ", lo stesso è di competenza della Commissione Locale per il Paesaggio in sede dell'istruttoria di competenza.
10. Il progetto richiede l'utilizzo dell'area destinata a verde pubblico ricadente nella previsione del comparto n. 78, quindi tale intervento, andrà ad incidere sui parametri urbanistici "verde pubblico attrezzato" di tale comparto, pari al 25% della superficie fondiaria prevista. Detta situazione di fatto "stravolge" le previsioni delle NTA del PRG, quindi espone a rischio riscorsi dei proprietari dei lotti, con aggravio dei costi per le casse comunali.	Si propone il non accoglimento dell'osservazione. MOTIVAZIONE: L'area richiesta da progetto doveva comunque pervenire al Comune nella cessione di aree standard, ad oggi non essendo ancora cogenti le previsioni della lottizzazione, in quanto trovasi allo stato di "proposta di piano", resta in vigore la destinazione generale C6 " <i>zona di completamento periferico marina</i> ", pertanto per il sopraggiunto interesse pubblico l'Ente ha agito secondo il disposto dell'art. 16 comma 3 della L.R. n. 13/2001.